

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 maggio al 4 giugno 1997)

#### INDICE

AVOGADRO: sull'errore comparso sull'opuscolo «I luoghi del patrimonio», pubblicato a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, riguardo alla sigla della città di Imperia (4-05490) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	Pag. 2327	CORRAO: sull'attività teatrale svolta nel carcere di Volterra (Pisa) (4-03877) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	Pag. 2337
BESOSTRI: sulla sentenza di indennizzo per il signor Todesco (4-03044) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2328	CORTELLONI ed altri: sull'accessibilità ai servizi per disabili sulla rete autostradale (4-03749) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i> )	2338
BEVILACQUA: sulla necessità di una migliore riorganizzazione dell'intera rete giudiziaria (4-00103) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2329	CURTO: sul contratto stipulato dalla RAI con la Confederazione italiana medici ospedalieri (4-02558) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	2341
BONATESTA: sulla situazione della procura della Repubblica di Viterbo (4-05607) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2331	DE ANNA: sulla soppressione della pretura di Ficarolo (Rovigo) (4-03035) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2342
CARUSO Luigi: sulle violenze operate a danno dei detenuti del carcere di Bicocca (4-04897) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2333	D'URSO: sull'episodio accaduto in un reparto di chirurgia presso l'ospedale Loreto Mare (Napoli) (4-03499) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	2344
CIMMINO: sull'Autorità per l'energia elettrica e il gas (4-02233) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	2334	DOLAZZA: sul dissequestro dei beni di Giuseppe Morabito alla corte di appello di Reggio Calabria (4-03287) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2345
sul potenziamento dell'agenzia postale di Secondigliano (Napoli) (4-04535) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	2336	FLORINO: sull'esito del concorso a 271 posto di operatore amministrativo presso l'amministrazione giudiziaria (4-03438) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2346
		FUMAGALLI CARULLI ed altri: sul conferimento degli uffici direttivi del Consiglio superiore della magistratura	

(4-03563) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	Pag. 2349	LORETO: sulla vincita al Totocalcio del signor Martino Scialpi di Martina Franca (Taranto) (4-00825) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	Pag. 2359
GRILLO: sull'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (4-02325) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	2352	LORETO, BATTAFARANO: sulla carenza di organico di polizia penitenziaria della casa circondariale di Taranto (4-01303) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2362
GUALTIERI: sulla inchiesta della procura della Repubblica di La Spezia (4-03292) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2354	MACERATINI: sugli impianti sportivi gestiti dall'associazione sportiva Tirrena (4-00549) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	2364
IULIANO: sulla condanna di Eugenio Abbro da parte del tribunale di Salerno (4-03000) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2355	sull'esposto presentato dal signor Claudio Anastasi contro l'avvocato Berardino di Avezzano (4-02536) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	2368
LISI ed altri: sulla trascrizione delle intercettazioni telefoniche effettuate dal banchiere Pacini Battaglia (4-00512) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2357		

AVOGADRO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientale per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sull'opuscolo «I luoghi del patrimonio», pubblicato a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato commesso un grossolano errore abbinando la sigla IM non già alla città di Imperia, capoluogo di provincia ligure, ma alla città di Imola, che addirittura capoluogo di provincia non è, impostando un intero capitolo sotto il titolo «Imola e provincia» anzichè «Imperia e provincia»;

che questo errore, oltre a squalificare l'intera pubblicazione, costituisce un grave danno all'immagine della città di Imperia e della sua provincia,

si chiede di sapere:

cosa si intenda fare per riparare al danno causato alla città di Imperia e alla sua provincia;

se non si ritenga necessaria una maggiore attenzione nella predisposizione del materiale promozionale;

da chi sia stato redatto l'opuscolo in questione e attraverso quali criteri si sia giunti all'affidamento dell'incarico;

quali siano i costi di questa operazione editoriale.

(4-05490)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che l'attribuzione della sigla IM alla città di Imola e non già alla città di Imperia, contenuta nell'opuscolo «I luoghi del patrimonio», è un evidente errore materiale dovuto alla ristrettezza dei tempi con i quali si è dovuto operare tra la raccolta dei dati relativi alle manifestazioni provenienti da tutta Italia e la stampa presso il Poligrafico e Zecca dello Stato.

La redazione del programma, di trentadue pagine, è stata curata dal Servizio manifestazioni culturali del San Michele, istituito presso l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, come chiaramente indicato nel *colophon* nella seconda di copertina. Spetta infatti a detto Ufficio l'operatività per quel che riguarda la Settimana per i beni culturali e ambientali.

Per l'intera operazione editoriale nessun costo è stato sostenuto da questo Ministero. La spesa è stata sostenuta da due *sponsor*, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Lottomatica.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(22 maggio 1997)

BESOSTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già nella precedente legislatura, in data 27 giugno 1995, era stata presentata dall'onorevole Vittorio Aliprandi al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione sul caso in questione (4-11357), interrogazione rimasta senza risposta;

che nel maggio 1980 il signor Aldo Todesco di Padova, dopo un ricovero all'ospedale di Padova per una TAC, è uscito affetto da una grave neurolabirintosi che gli ha impedito di continuare a svolgere la sua professione;

che secondo quanto afferma il signor Todesco l'incidente è stato provocato da una sperimentazione medica con farmaci per lui controindicati, al fine di curare una malattia della quale non aveva mai avuto il minimo sintomo;

che la causa civile di primo grado promossa dal signor Todesco è stata iscritta a ruolo il 22 giugno 1982, con il numero 4354/82; da tale data si sono succedute 52 udienze a causa di continui rinvii; si è arrivati dunque al 4 ottobre 1994 e solo in tale data il tribunale civile di Padova ha pronunciato una sentenza di indennizzo per il signor Todesco pari a 188 milioni di lire;

che per poter dar corso agli atti esecutivi il signor Todesco ha provveduto alla registrazione della sentenza, con un ulteriore esborso di 5 milioni e mezzo, ma la corte d'appello di Venezia ha ordinato la revoca della provvisoria esecuzione e ha fatto sapere di non poter prendere visione della causa prima dell'8 luglio 1998;

che la questione è stata sottoposta all'esame della Commissione europea dei diritti dell'uomo, la quale ha rivolto al Comitato dei ministri le sue proposte per un'equa soddisfazione del caso in oggetto; sulla base di tali proposte si è in attesa di una risoluzione dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare controlli per verificare eventuali irregolarità nel comportamento della magistratura rispetto ai tempi troppo lunghi di questa causa;

se non si ritenga che sia giusto verificare in che misura il signor Todesco sia stato penalizzato dai ritardi della giustizia, al fine di provvedere al risarcimento di questo danno;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che si ripetano, in questo caso e in futuro, da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo, risoluzioni stigmatizzanti i ritardi e le disfunzioni della nostra magistratura.

(4-03044)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il presidente della corte d'appello di Venezia ha comunicato quanto segue.

La causa civile menzionata dall'interrogante iniziò con citazione, notificata nel giugno 1982 dal signor Aldo Todesco contro l'Ospedale civile di Padova, il professor Cesare Dal Palù, direttore sanitario della

seconda clinica medica universitaria dello stesso ospedale, e contro l'USL n. 21, per la condanna solidale degli stessi al risarcimento del danno, da accertare in corso di causa; la *causa petendi* era indicata nella responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti per errata diagnosi ed errata terapia con antibiotici. Era stata infatti diagnosticata una sospetta TBC renale, quando invece la malattia era un'insufficienza renale in portatore di rene policistico.

Dalla ricostruzione delle varie fasi della trattazione emerge che la lunga durata della causa in primo grado fu determinata dai rinvii chiesti dai difensori per esaminare documenti e consulenze e, soprattutto, dall'espletamento di tre consulenze d'ufficio, nonchè dalla difficoltà di reperire, per la prima e la terza di esse, consulenti disposti ad accettare l'incarico. Dopo la prima e la seconda perizia, inoltre, i due consulenti depositarono ulteriori elaborati di chiarimenti, mentre altri tempi furono necessari per il deposito e l'esame delle consulenze di parte.

Il capo di corte ha, altresì, precisato che la seconda consulenza fu determinata dalla dichiarazione di nullità della prima (risultata la più favorevole all'attore) a seguito di eccezioni proposte dell'attore stesso; la terza consulenza collegiale, infine, fu disposta dall'ufficio per chiarire dubbi avanzati dalle parti sulle conclusioni della seconda.

Il capo di corte ha dato atto inoltre che il comportamento processuale dell'attore non fu sempre coerente: soltanto all'udienza del 5 aprile 1996 egli insistette per l'ammissione delle prove orali chieste con memoria del 26 gennaio 1983.

Per quanto riguarda infine il procedimento di appello, il presidente della IV sezione della corte di appello di Venezia ha evidenziato che la fase istruttoria si è svolta in tempi relativamente sollecciti; ha dato atto che alle udienze del 9 e 23 maggio 1995 i difensori si sono astenuti in osservanza di delibere dell'assemblea degli avvocati ed ha infine rilevato che non è stata presentata istanza di anticipazione dell'udienza collegiale per la discussione della causa, fissata per l'8 luglio 1998.

Ha, al riguardo, sottolineato che tali istanze «se le motivazioni sono fondate, sono sempre accolte».

Sulla base degli elementi e dei chiarimenti forniti dall'autorità giudiziaria, non ritiene il Ministro che i tempi lunghi della trattazione della causa *de qua* siano ascrivibili a comportamenti disciplinarmente apprezzabili dei magistrati. D'altro canto, l'anticipazione della data fissata per l'udienza collegiale nel procedimento d'appello potrebbe essere, ancora, richiesta dalla parte interessata.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che l'articolo 34 del codice di procedura penale, che regola la incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento,

al comma 2 stabilisce che: «Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere»;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 17 aprile 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 34 codice procedura penale nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame (articolo 309 codice procedura penale) o dell'appello (articolo 310 codice procedura penale) in tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che quanto stabilito dalla Corte determinerebbe la chiusura delle sedi giudiziarie minori, non localizzate in città capoluogo di provincia, che amministrano la giustizia per un numero attualmente più limitato di cittadini;

che la riorganizzazione della rete giudiziaria sul territorio va attuata sulla base di un complesso percorso di valutazioni interdisciplinari;

che l'accentramento delle nuove procedure, penali e civili, in poche enormi sedi giudiziarie, con esclusione della restante parte del territorio nazionale, implicherebbe perdita del rapporto cittadino - istituzione e impossibilità di controllo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di attuare forme di riequilibrio quantitativo delle circoscrizioni, per una migliore riorganizzazione dell'intera rete giudiziaria.

(4-00103)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996 ha determinato una situazione di incompatibilità per i giudici del tribunale del riesame.

Successivamente le sentenze n. 155 del 20 maggio 1996 e n. 371 del 2 novembre 1996 hanno esteso i casi di incompatibilità ai giudici per le indagini preliminari che abbiano comunque deciso sulla libertà personale dell'indagato ed ai giudici dibattimentali che abbiano già esaminato una posizione processuale connessa a quella sottoposta al loro giudizio.

Per le difficoltà specificatamente sorte con riferimento all'attività del tribunale per il riesame il Governo ha emanato un decreto-legge in data 10 maggio 1995, reiterato ancora fino all'ottobre dello scorso anno (decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553), ed ha presentato un disegno di legge volto a concentrare le funzioni di riesame presso il tribunale capoluogo di corte di appello, o sezione distaccata di corte. Il provvedimento è oggi legge dello Stato e rappresenta una risposta adeguata alle difficoltà in questione.

Più complessa appare la problematica connessa alle incompatibilità che nascono per i giudici dal disposto delle citate sentenze nn. 155 e

371. In effetti, per le ridotte dimensioni di organico, molti tribunali non sono in grado di far fronte alle incompatibilità che possono verificarsi in via ordinaria per i giudici delle indagini preliminari (che dopo avere emesso una decisione sulla libertà dell'indagato non possono più seguire il processo tanto in sede di udienza preliminare quanto di eventuale udienza dibattimentale) e possono altresì determinarsi in casi particolari (ma non infrequenti e non prevedibili) per i giudici del dibattimento.

Tale circostanza comporta una perenne situazione di rischio e quindi di disfunzione per tutti i tribunali che non abbiano in organico e presenti almeno 8-10 giudici; comunque già un numero di 8-10 giudici presuppone il ricorso ai giudici civili in caso di incompatibilità verificatasi in sede dibattimentale. Alla incompatibilità del giudice per le indagini preliminari può risponderci, in via ordinaria, con un organico di almeno 5 giudici penali.

In conclusione, nei tribunali che hanno in organico non più di 5 giudici (in totale 16) si versa in una situazione di perenne emergenza e anche i numerosi tribunali con organico inferiore alle 10 unità (in totale 54) possono trovarsi in condizione di rispondere alle esigenze solo ricorrendo ai giudici civili.

Anche per far fronte a tale genere di problemi questo Ministero ha presentato il noto progetto per la creazione del giudice unico di primo grado e sta valutando l'opportunità di dare corso ad una riforma transitoria che consenta di operare tabellarmente su base provinciale e non più soltanto nell'ambito di ciascun ufficio.

Sarebbe, invece, impossibile ipotizzare un generalizzato aumento degli organici dei tribunali, attesi - tra l'altro - i vincoli normativi e di bilancio esistenti ed il numero elevato dei posti da istituire solo per far fronte alle esigenze qui esaminate.

Si soggiunge che è in corso di elaborazione un progetto di riforma che prevede la razionalizzazione degli organici dei magistrati e la definizione di un organico di riserva che faccia fronte alle carenze temporanee ed alle esigenze non prevedibili.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

BONATESTA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che è quantomeno necessario ed urgente ripristinare la fiducia dei cittadini nei riguardi della giustizia;

che nella risoluzione della maggioranza di Governo del 26 settembre 1996 si auspica un rigoroso rifiuto di qualsiasi intervento legislativo o di Governo atto ad impedire o ostacolare il regolare corso dei processi;

che, prosegue la risoluzione succitata, dovrebbe essere compito della politica adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire

alla giustizia di svolgere il proprio ruolo in modo efficace e nel rispetto delle garanzie fondamentali della persona;

che diventa essenziale la predisposizione di strumenti efficaci per lo svolgimento di tutti i processi;

che il ministro Flick, nella sua replica al dibattito che si è svolto al Senato, ha affermato che da «Mani pulite» si esce celebrando tutti i processi, dando ai giudici i mezzi per celebrarli;

che l'obiettivo dell'efficienza dell'autorità giudiziaria e il miglioramento delle professionalità si perseguono soltanto eliminando le zone d'ombra nel processo penale;

che, al riguardo, è stata presentata il 5 giugno 1996 dallo scrivente l'interrogazione 4-00504, la quale denunciava la vacanza del posto di procuratore capo presso la procura della Repubblica di Viterbo, e che conseguentemente la situazione viene risolta in modo assolutamente incompleto e privo di certezze, alimentando la condizione di disagio per avvocati, impiegati e cittadini;

che a tutt'oggi non si è avuta alcuna risposta che sia di soluzione alla precaria situazione della procura della Repubblica di Viterbo nè il Governo si è attivato in modo alcuno;

che, stante il comportamento intempestivo e inconcludente riguardo ad una situazione circostanziata, ma senza dubbio di inaudita gravità, del responsabile del Dicastero di grazia e giustizia tutte le affermazioni di principio della maggioranza governativa sembrano più un fumoso demagogico parolaio e, per non voler essere cattivi, una lista di buone intenzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere la situazione della procura della Repubblica di Viterbo;

se, inoltre, non si ritenga opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva per accertare eventuali responsabilità.

(4-05607)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione si comunica in via preliminare che non compete al Ministro di grazia e giustizia la nomina dei magistrati per la copertura dei posti vacanti in organico anche per gli uffici direttivi.

Al Ministro compete esprimere il concerto riguardo alla proposta della commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi del Consiglio superiore della magistratura.

Nel caso di specie per il posto di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, vacante dal 23 febbraio 1995, la commissione di cui sopra aveva espresso la preferenza per il dottor Giancarlo Armati che aveva presentato la domanda dopo la pubblicazione delle vacanze dell'ufficio, unitamente ad altri 35 magistrati, sin dal 29 marzo 1996.

La stessa commissione aveva ulteriormente argomentato la propria proposta per il dottor Armati rilevando che le osservazioni con cui que-



sto Ministero aveva ritenuto il 22 giugno 1996 di non poter esprimere allo stato il proprio concerto a favore del dottor Armati non incidevano sui profili attitudinali e di merito del dottor Armati stesso.

Le considerazioni svolte dalla commissione per gli uffici direttivi del Consiglio superiore della magistratura sono state ritenute esaustive e condivisibili da questo Ministero che ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura in data 17 settembre 1996 il «concerto» per il conferimento dell'incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo al dottor Giancarlo Armati.

In data 9 ottobre 1996 l'assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica di Viterbo al dottor Giancarlo Armati come si desume dalla nota della presidenza del Consiglio superiore della magistratura del 14 ottobre 1996.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(23 maggio 1997)

---

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la camera penale di Catania ed il locale consiglio dell'ordine degli avvocati hanno pubblicamente denunciato una impressionante serie di soprusi e violenze, fisiche e morali, operati, a danno dei detenuti del carcere di Bicocca, da poliziotti penitenziari, definiti nella conferenza stampa «squadre di normalizzatori che, di fatto, hanno esautorato i locali agenti di custodia e il direttore dello stabilimento carcerario» («La Sicilia» del 18 marzo 1997, pagina 14);

che alla denuncia si è unito anche l'avvocato E. Guarnera, difensore di numerosi pentiti, il quale ha parlato di «incursioni terroristiche» anche in altre carceri di Italia;

che gli episodi lamentati appaiono indubbiamente di gravità eccezionale e costituiscono gravissimi reati che, se accertati, dovrebbero comportare la destituzione dei colpevoli per l'evidente indegnità ad indossare la divisa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare per eliminare i suddetti abusi punendone in modo esemplare i vili autori.

(4-04897)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che in base a quanto riferito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le manifestazioni di protesta attuate dai familiari dei detenuti ristretti a Bicocca e sottoposti al regime speciale previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario costituiscono la reazione immediata al ripristino del pieno rispetto delle regole

all'interno dell'istituto attuato dal Dipartimento proprio per porre fine ad una gestione dei detenuti sottoposti al predetto regime speciale non conforme alle disposizioni vigenti.

In data 5 febbraio 1997, era stata rinvenuta una pistola all'interno di una cella dell'istituto penitenziario in questione. Tale episodio era solo il culmine di tutta una serie di preoccupanti segnali che pervenivano da diverso tempo dall'istituto catanese dove si era evidenziato un calo nell'efficienza dei servizi d'istituto e dell'apparato organizzativo, fondamentali per l'ordine e la sicurezza.

Agli inizi del mese di marzo, pertanto, è stata disposta una ispezione straordinaria dell'istituto nel corso della quale sono state riscontrate varie irregolarità ed anomalie gestionali che avevano consentito ai detenuti di godere di un regime non conforme alle precise disposizioni vigenti.

La situazione ha imposto alla commissione ispettiva di impartire *in loco* istruzioni al direttore dell'istituto per l'immediata emanazione di adeguati ordini di servizio.

Nello stesso tempo, sono state decise delle modifiche strutturali per rendere più sicura l'allocazione dei detenuti maggiormente pericolosi e ritenuti interessati a piani di evasione.

Infine, per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'istituto, il Dipartimento ha provveduto ad inviare, in supporto al personale locale, alcune unità del Corpo di polizia penitenziaria.

Non si tratta di squadre di «normalizzatori» così come affermato dall'interrogante ma di personale esperto nella gestione delle sezioni adibite al regime speciale e nella organizzazione dei servizi di sicurezza.

Infine si rappresenta che il Dipartimento ha assicurato che nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sono state adottate le misure previste dalla normativa.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(23 maggio 1997)

---

CIMMINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge 14 novembre 1995, n. 481, all'articolo 2, comma 3, prevede che le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, per il gas e per le telecomunicazioni «non possano avere sede nella medesima città»;

che tale strategia è stata prevista al fine di consentire un'equilibrata distribuzione sul territorio italiano di tali organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale;

che si è avuta notizia che dopo la votazione per la designazione dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - avvenuta in data 24 settembre 1996 presso la Commissione industria, commercio e turismo del Senato - sembra sia stata presa la decisione che la sede della suddetta Autorità dovrebbe essere ubicata a Firenze e non a Milano e che il vero nucleo operativo sarebbe soltanto a Roma e cioè localizzato in un unico centro;

che tale eventualità oltre ad essere in contrasto con le disposizioni della suddetta legge non tiene conto che il Meridione sarebbe discriminato ed in particolare una città come Napoli che certamente non potrebbe così risolvere le ingenti problematiche che la affliggono, ma sicuramente apprezzerrebbe un gesto di solidarietà così importante,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità la notizia assunta;

se non si intenda favorire l'insediamento della suddetta Autorità in tre sedi rispettivamente ubicate al Nord, al Centro e al Sud e se non si ritenga opportuno indicare Napoli come sede dell'Autorità per il Sud.

(4-02233)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, ha previsto, al comma 3, che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città».

La disposizione testuale recepisce, anzitutto, le indicazioni emerse già durante la XII legislatura e riprese, con maggior incisività, nell'attuale, di orientare l'attività amministrativa nel senso del più ampio decentramento.

Al di là di detta disposizione la legge istitutiva delle Autorità di cui si tratta non ha individuato alcun criterio direttivo in ordine alla scelta delle sedi, lasciando al Governo l'individuazione puntuale delle stesse come esercizio della propria discrezionalità amministrativa.

Essendosi provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1996 alla nomina dei componenti della predetta Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si è ritenuto che la scelta della città di Milano, come sede della medesima, rispondesse pienamente all'esigenza di reale decentramento posta dal legislatore e allo spirito della disposizione in questione, essendo stata, invece, scartata l'ipotesi, pur astrattamente compatibile con il tenore letterale del predetto disposto normativo, di individuare come sede della prima delle Autorità la città di Roma.

La città di Milano risponde senza dubbio all'implicita ulteriore esigenza di collocare l'Autorità in una sede dotata di rapidi e agevoli collegamenti coi vari punti del territorio nazionale. Nell'area territoriale su cui insiste, inoltre, sono presenti sedi e impianti rilevanti delle principali

imprese operanti nel settore energetico, nonché alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative di associazioni di utenti e consumatori.

Quanto alle altre città che, in varie forme, si erano candidate ad ospitare la sede di tale Autorità, si evidenzia che le stesse potranno certamente essere prese in considerazione in occasione dell'individuazione delle sedi di altre Autorità di regolazione per servizi di pubblica utilità, unitamente alle altre candidature che saranno in proposito eventualmente manifestate.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(15 maggio 1997)

---

CIMMINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che un consistente gruppo di cittadini ha chiesto, attraverso una petizione indirizzata al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al sindaco di Napoli ed al presidente ed ai capigruppo della circoscrizione di Secondigliano, il potenziamento dell'ufficio postale n. 76 sito a Secondigliano in via Vittorio Emanuele;

che medesima richiesta è stata inoltrata agli stessi destinatari di cui sopra da un certo numero di senatori, deputati e consiglieri circoscrizionali;

che l'ufficio postale in questione è manifestamente inadatto ad una circoscrizione di circa 70.000 abitanti e insufficiente per soddisfare le richieste degli utenti cui è preposto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni intenda accogliere le istanze dei cittadini di Secondigliano potenziando il suddetto ufficio postale o predisponendo l'apertura di un nuovo ufficio postale.

(4-04535)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato di aver da tempo allo studio la possibilità di potenziare l'agenzia postale di Napoli, succursale n. 76 (Secondigliano).

Da alcuni mesi, infatti, è in corso una proficua collaborazione con la competente autorità comunale al fine di addivenire alla soluzione del problema, in modo da soddisfare al meglio e in tempi brevi le giuste richieste della clientela.

In proposito, il medesimo ente, nel significare che è stata avviata un'indagine conoscitiva allo scopo di reperire locali più ampi ed idonei

ad ospitare l'agenzia postale in parola, ha precisato che il comprensorio di Secondigliano è servito anche dalle agenzie nn. 77, 81 e 70.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(27 maggio 1997)

---

CORRAO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel carcere di Volterra (Pisa) è stato realizzato un progetto teatrale, unico nel suo genere, con la costituzione tra i detenuti della Compagnia della Fortezza;

che tale progetto ha coinvolto e appassionato un consistente numero di detenuti di quel carcere che hanno trovato nel teatro nuovi stimoli e interessi;

che questa attività, oltre a rappresentare un concreto esempio di solidarietà sociale, ha prodotto ogni anno, pur con gli scarsi mezzi finanziari a disposizione, un nuovo spettacolo rappresentato e replicato sia all'interno del carcere che all'esterno, raccogliendo attestazioni da parte di esponenti della cultura, della politica e dell'opinione pubblica;

che, a conferma dell'ottimo lavoro realizzato nel carcere, la Compagnia della Fortezza ha ottenuto recentemente a Taormina un importante riconoscimento con l'assegnazione del Premio Europa 1996, si chiede di sapere:

se risponda al vero che, a causa delle difficoltà del carcere di reperire personale e mezzi, l'attività teatrale sia messa a rischio e che sia in atto a questo proposito un vero e proprio ripensamento, sensazione avvalorata dalla generale inerzia per la ricerca di una qualche soluzione;

se non si ritenga di dover intervenire fornendo concrete prospettive di continuità ad una iniziativa che si è dimostrata ampiamente positiva per le motivazioni che ha saputo creare e per lo spessore culturale raggiunto evitando che il teatro nel carcere regredisca a solo svago o ricreazione.

(4-03877)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Nell'istituto di Volterra opera da tempo, nell'ambito delle attività trattamentali e di risocializzazione, un laboratorio teatrale, di cui fanno parte attori detenuti, distintosi nel tempo per l'allestimento di numerosi spettacoli di successo, che si sono tenuti talvolta anche all'esterno dell'istituto, su permessi concessi ai detenuti dal competente magistrato di sorveglianza. Peraltro, essendosi in passato verificato un grave episodio relativo alla commissione di rapine da parte di detenuti attori usciti in permesso premio in occasione di spettacoli, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva invitato la direzione dell'istituto penale di Volterra a limitare all'interno, per quanto possibi-

le, le attività teatrali del laboratorio, ferma comunque restando non valicabile nè contestabile da parte dell'amministrazione la sfera di competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alla concessione di eventuali permessi premio ai reclusi interessati. Successivamente, in ragione dell'allarme sociale creatosi per le evasioni di due detenuti avvenute durante l'ultima rappresentazione all'esterno, la direzione della casa di reclusione di Volterra comunicava di aver sospeso le ulteriori esibizioni esterne del laboratorio. L'operato della direzione veniva ratificato dall'amministrazione penitenziaria centrale che sospendeva momentaneamente tutta l'attività trattamentale teatrale sia esterna che interna con un provvedimento che si è prestato ad interpretazione estensiva a tutte le attività trattamentali.

L'equivoco, comunque, è stato tempestivamente chiarito e sono state ripristinate le attività teatrali all'interno dell'istituto penitenziario indirizzandole ai detenuti nei cui confronti si siano acquisite verifiche trattamentali di segno positivo; ciò anche a seguito di incontri tra il responsabile del Centro teatro e carcere di Volterra e il responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il Dipartimento, peraltro, è ben consapevole della rilevanza che tale attività ha assunto, in particolare per i detenuti ristretti presso quell'istituto, e ha assicurato che avrà cura, dopo tale indispensabile pausa di riflessione, di valorizzarla nella giusta maniera.

All'esito delle verifiche dei nuovi progetti che saranno predisposti dall'istituto potrà eventualmente essere riconsiderata la ripresa anche dell'attività teatrale esterna.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(23 maggio 1997)

---

CORTELLONI, NOVI, DE ANNA, BETTAMIO, TONIOLLI, MANFREDI, CONTESTABILE, MUNDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dei trasporti e della navigazione e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* – Premesso:

che negli ultimi anni il legislatore italiano ha emanato una pluralità di normative a tutela e salvaguardia dei disabili in considerazione delle reali difficoltà che costoro, a causa della loro condizione fisica, incontrano nei vari settori della società;

che lo spirito del legislatore, espresso nei molteplici precetti, è stato quello di agevolare il *modus vivendi* di questi cittadini meno fortunati prevedendo altresì l'abbattimento delle barriere architettoniche;

che recentemente l'Associazione paraplegici dell'Emilia Romagna, effettuando un'indagine sulle barriere architettoniche delle stazioni di servizio della rete autostradale che attraversa detta regione, ha rilevato, assumendo quale parametro valutativo il criterio discriminante del servizio igienico a norma di legge, che solo 3 stazioni su 34 sono com-

pletamente a norma di legge; l'82 per cento dei servizi igienici non è utilizzabile a norma di legge; il 38 per cento dei servizi igienici non è accessibile; il 79 per cento delle stazioni ha l'accesso al punto di ristoro non a norma di legge; il 32 per cento delle stazioni ha il punto di ristoro inaccessibile; il 45 per cento delle stazioni ha i parcheggi riservati non a norma di legge; il 36 per cento delle stazioni non ha i parcheggi riservati per disabili;

che codesti risultati, peraltro riferiti ad una delle regioni che vuol apparire tra quelle più ricche ed all'avanguardia nella tutela dei diritti dei disabili, dimostrano l'ampiezza del problema e sono espressione della negazione di diritti giuridicamente tutelati;

che l'articolo 23, comma 4, della legge n. 104 del 1992, sancisce che i provvedimenti di concessione autostradale e i loro rinnovi debbano essere emanati previa verifica di conformità degli impianti, così come stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989;

che dall'indagine sopramenzionata è emerso che nella stazione di servizio «Secchia Est», sita sulla autostrada A1 entro l'ambito territoriale della provincia di Modena, un disabile, onde poter accedere al punto ristoro, è costretto a salire su un montacarichi non a norma di legge ed è impossibilitato, causa la presenza di barriere architettoniche, ad accedere ai servizi igienici;

che dalla medesima indagine è altresì emerso che varie aree di servizio autostradali, quale l'area «Po Est», sita lungo l'autostrada A13, nonostante presentino la segnaletica indicante l'esistenza dei servizi per i disabili, di fatto sono dotate di sistemi di accesso totalmente inadeguati e inutilizzabili per codeste persone;

che i fatti e i dati *de quibus* testimoniano che a sette anni dall'entrata in vigore della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche i precetti normativi sono in gran parte inapplicati e detta inosservanza non appare sanzionata,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione nelle altre regioni del territorio nazionale e in particolare la percentuale di stazioni di servizio in sede autostradale, e in reti viarie assimilabili a questa, dotate di servizi e accessi realmente funzionanti per i disabili;

per quali ragioni l'autorità a ciò preposta abbia rilasciato i succitati provvedimenti amministrativi pur non sussistendo i presupposti e i requisiti previsti dalla legge;

se effettivamente, e in quale percentuale, gli organi competenti abbiano effettuato le verifiche previste dall'articolo 23, comma 4, della legge n. 104 del 1992;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, anche di concerto tra loro, intendano assumere al fine di far sì che la legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non rimanga lettera morta.

(4-03749)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, vengono ad unificarsi le normative inerenti agli edifici pubblici o ad uso pubblico e quelle inerenti agli edifici privati o privati aperti al pubblico (legge n. 13 del 1989).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503, all'articolo 8, prevede che per i servizi igienici pubblici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dispone che «deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. e ad un lavabo per ogni nucleo di servizi installato».

Per quanto riguarda l'accessibilità ai servizi sull'intera rete autostradale, dai dati in possesso del Dipartimento presieduto dalla scrivente, forniti dalla Società autostrade e aggiornati al dicembre 1996, si evince che circa il 90 per cento delle stazioni di servizio autostradali è provvisto di un w.c. accessibile. Il parametro di riferimento è, però, rappresentato dalla presenza di un w.c. accessibile (decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978) e non già anche dalla presenza di un lavabo come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503, per cui, per le aree non a norma, risulta all'Ufficio della scrivente che la Autostrade spa ha sollecitato formalmente le società concessionarie dei servizi sulle varie aree a presentare progetti di adeguamento delle strutture alla vigente normativa sulle «barriere architettoniche», ammonendo, altresì, che non sarebbero state autorizzate ristrutturazioni o nuove costruzioni sulle aree se i relativi progetti non avessero contemplato l'adeguamento delle strutture a favore dei disabili. Pertanto nell'ultimo periodo sono state rilasciate 29 autorizzazioni per progetti di ristrutturazione in altrettante aree di servizio, con messa a punto dei fabbricati relativamente all'abbattimento delle «barriere architettoniche».

La Autostrade spa, consapevole che la presenza su un'area di solo parcheggio di w.c. riservato e rampa di accesso non consente ai disabili di fruire pienamente dei servizi offerti, ha dichiarato la propria disponibilità a compiere ogni sforzo per conseguire gli obiettivi più sopra riportati.

Riguardo alle verifiche sullo stato di messa a norma delle vecchie strutture e degli impianti in area di servizio, l'Ente nazionale per le strade segnala la continuità e la sistematicità delle indagini espletate a tal fine da parte della Autostrade spa e dall'ANAS, quest'ultima nella sua funzione di controllo sulle attività proprie delle società concessionarie.

Appare a questo punto evidente come una «progettazione per tutti» sia senz'altro da preferirsi, anche dal punto di vista economico, rispetto al dover in seguito apportare modifiche a edifici costruiti senza tener conto dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Proprio in relazione a ciò è intenzione della scrivente proporre di includere nelle commissioni edilizie degli enti locali - a titolo consultivo - un rappresentante di un'associazione di disabili onde poter meglio valutare la reale accessibilità alle strutture.

*Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*

TURCO

(23 maggio 1997)



CURTO. – *Ai Ministri della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 11 ottobre 1996 un telegramma, a firma del dottor C. Tommasi di Vignano, comunicava al CIMO ASMD che «la RAI non intende rinnovare il contratto stipulato con la CIMO al fine di ottenere l'accesso ai servizi di Televideo» (validità 12 ottobre 1995-11 ottobre 1996);

che tale contratto all'articolo 10 prevede che «alla scadenza esso si intende tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, salvo formale disdetta avanzata da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza»,

che la RAI non ha ottemperato a tale disposizione avendo trasmesso il telegramma alle ore 17,50 dell'11 ottobre 1996;

che già da sabato 12 ottobre sono state oscurate le pagine di Televideo;

che il servizio offerto fino ad ora determinava non solo corretta informazione ma anche forte trasparenza in tutti gli ambiti di competenza (esempio concorsi pubblici);

che tale comportamento della RAI rappresenta di fatto un attentato alla libertà di espressione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare un servizio a tutela non solo di una categoria ma anche dei principi generali legati alla trasparenza e completezza della informazione e della libertà di espressione.

(4-02558)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha fatto presente che il servizio informativo svolto su Televideo dalla Confederazione italiana medici ospedalieri (CIMO) era soggetto a determinate clausole contrattuali che l'associazione medesima aveva più volte disatteso; per tali infrazioni la RAI, sia verbalmente che per iscritto, aveva richiamato la CIMO stessa al rispetto del contratto, pur senza arrivare alla sua formale disdetta.

Allo scadere del contratto il servizio è stato interrotto e, a seguito di tale fatto, vi è stato un incontro fra i dirigenti responsabili della concessionaria ed i rappresentanti della CIMO finalizzato al raggiungimento di un accordo per la ripresa delle trasmissioni in questione che, in effetti, sono state riavviate a decorrere dal 5 novembre 1996.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti della RAI, nel richiamare il testo dell'ultimo comma dell'articolo 2 del contratto stipulato tra le parti, il quale prevede che le informazioni in questione non devono contenere «alcun elemento di carattere giornalistico e/o pubblicitario», hanno raccomandato ai responsabili della CIMO la stretta osservanza, per il futuro, del dettato contrattuale nell'esercizio del Televideo, mentre da parte loro i rappresentanti della CIMO hanno assicurato

che sarebbe stata evitata la trasmissione di commenti di parte lesivi o comunque irrispettosi nei confronti di terzi.

Al fine di evitare il ripetersi di episodi spiacevoli, le parti hanno convenuto che, nei casi dubbi, la CIMO richiederà l'assistenza della redazione di Televideo che ha, da parte sua, assicurato la più ampia collaborazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(27 maggio 1997)

DE ANNA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da informazioni in possesso dello scrivente risulterebbe l'intenzione di codesto Ministero di sopprimere, a far data dal mese di febbraio 1997, la pretura di Ficarolo, sezione distaccata della pretura circondariale di Rovigo;

che tale eventualità procurerebbe enorme disagio per i cittadini dei dieci comuni rivieraschi del fiume Po, il cui ufficio giudiziario competente è la pretura di Ficarolo, sezione distaccata della pretura circondariale di Rovigo; si pensi che il comune più lontano (Melara) dista da Rovigo oltre 100 chilometri;

che la pretura di Ficarolo, nella sezione di volontaria giurisdizione, ha competenza sugli «Istituti polesani per la cura e la tutela mentale srl» con oltre 250 ricoverati e controllo su contributi per oltre 15 miliardi;

che dalla sezione lavoro della pretura di Ficarolo dipende la zona artigianale, industriale e commerciale di Occhiobello e Santa Maria Maddalena, di Bergantino e Melara, con notevole incalzante sviluppo;

che gli innumerevoli incidenti sulla via Eridania comportano il radicarsi di processi avanti la pretura di Ficarolo, oltre gli incidenti sul lavoro;

che il disagio maggiore sarà in ogni caso dei cittadini, che dovendosi recare alla pretura circondariale di Rovigo, già attualmente intasata di lavoro, con pochissimi magistrati, vedranno dilatarsi enormemente i tempi per la definizione delle loro domande giudiziali;

che viene mantenuta operativa la pretura di Lendinara, sezione distaccata della pretura circondariale di Rovigo, pur avendo un carico di lavoro inferiore a quello della pretura di Ficarolo ed estendendo il proprio mandamento in una zona notevolmente più vicina al capoluogo di provincia (da 8 a 50 chilometri),

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che giustificherebbero la decisione di chiudere la pretura di Ficarolo;

se, alla luce di quanto esposto, il Ministro in indirizzo non ritenga meno disagiata per i cittadini polesani chiudere la sezione distaccata di Lendinara, accorpandola a Rovigo e trasferendone il personale alla sezione di Ficarolo che verrebbe mantenuta.

(4-03035)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Ficarolo che è stata accorpata alla pretura circondariale di Rovigo.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti; i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti; i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia.

A seguito di tale selezione sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense.

All'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Ficarolo.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e – nel disegno governativo – ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di Ficarolo, occorre aggiungere che l'amministrazione comunale ha proposto ricorso contro il provvedimento di soppressione.

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha rigettato con ordinanza la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto in questione.

La stessa amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 18 marzo 1997, ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(23 maggio 1997)

D'URSO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 17 dicembre 1996 sui quotidiani nazionali e nei telegiornali Rai e Mediaset si denunciava un episodio accaduto nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale «Loreto Mare» dell'ASL Napoli 1;

che, come risulta dai citati articoli e servizi, in data 6 dicembre 1996 al paziente Carmine Borrelli, degente in neurochirurgia ed in lista operatoria per ernia discale lombare veniva praticata alle ore 12,15 la preanestesia in seguito alla quale veniva trasferito in sala operatoria;

che alle ore 13 l'anestesista di turno si rifiutava di iniziare l'intervento adducendo che lo stesso sarebbe, presumibilmente, terminato dopo le ore 14;

che il citato episodio rappresenta l'ennesima dimostrazione che nell'ospedale «Loreto Mare» l'attività chirurgica di elezione può essere espletata solo nel turno mattutino, cosa questa che determina, inevitabilmente, prolungamento delle degenze e incremento dei costi;

che la presunta carenza di organico addotta dagli anestesisti per giustificare l'accaduto è puramente strumentale in quanto il servizio di anestesia può fare abbondante ricorso al lavoro straordinario;

che l'episodio stesso è gravemente lesivo per la dignità dei pazienti e, pertanto, è stato segnalato al Tribunale dei diritti del malato ed ai dirigenti dell'ASL Napoli 1 dal primario neurochirurgo dell'ospedale «Loreto Mare» e da alcuni suoi collaboratori;

che, nell'ottica della privatizzazione e della gestione manageriale delle strutture sanitarie, non è possibile gestire un ospedale ancorandone i servizi e la produttività a rigidi orari come per altre strutture statali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in relazione a tale episodio.

(4-03499)

(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il commissariato del Governo nella regione Campania.

Stando a quanto riferito dalla direzione sanitaria della competente azienda USL n. 1 di Napoli risulta che la stessa direzione e successivamente anche gli organi competenti abbiano svolto le indagini conoscitive relative all'accaduto e che, in data 18 febbraio 1996, sia stato consegnato al comando carabinieri NAS di Napoli tutto il materiale documentale concernente l'episodio in questione.

Sembra, peraltro, che il direttore sanitario abbia ammonito verbalmente entrambi i primari (di anestesia e di neurochirurgia) operanti presso l'ospedale Loreto Mare di Napoli, responsabili dell'accaduto, e che gli stessi, in sede di riunione con gli altri colleghi primari del presidio ospedaliero, si siano impegnati, per il futuro, ad osservare un comportamento conforme al proprio codice deontologico.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(26 maggio 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel 1984 vennero sequestrati, in Africo (Reggio Calabria), case, terreni e un'azienda (la IMC per la lavorazione di inerti, nella quale erano occupati circa cinquanta operai), in quanto si sosteneva che degli stessi «direttamente o indirettamente» potesse disporre Giuseppe Morabito, già proposto per una misura di prevenzione personale quale la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

che tutti quei beni vennero restituiti agli aventi diritto solo nel 1989, a conclusione del processo d'appello, con l'azienda ormai devastata ed in condizioni fallimentari;

che nel 1993 gli stessi beni, per le stesse ragioni, sono stati nuovamente sequestrati;

che il tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del settembre 1995, ha disposto per la restituzione dei beni agli aventi diritto;

che avverso il provvedimento del tribunale ha proposto appello il procuratore generale presso la corte d'appello di Reggio Calabria, chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento di restituzione dei beni e dell'azienda;

che i numerosi solleciti per la revoca di tale provvedimento, di sospensione «provvisoria» dell'esecuzione dell'ordine del tribunale di restituzione dei beni, sono rimasti privi di qualsiasi pratica conseguenza, mentre l'azienda è stata definitivamente messa fuori mercato con gravissime conseguenze per i dipendenti che hanno perduto il posto di lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo riguardo a simili modalità di amministrazione della giustizia che, ad avviso dell'interrogante, si risolvono a danno di un notevole numero di cittadini e con discredito per le istituzioni su cui tutta la vicenda proietta un'immagine improntata alla persecuzione ed alla distruzione di un lavoro onesto e dignitoso, peraltro svolto sotto il controllo continuativo e pressante di ogni organismo a ciò preposto;

se non si ritenga a questo punto che sia giunto il momento di disporre un'apposita ispezione che verifichi se le modalità della gestione della giustizia in Calabria si risolvano ai danni di popolazioni e gruppi di cittadini indifesi e privi di rappresentanza, proiettando un'immagine sinistra delle istituzioni senza alcun vantaggio nè per il lavoro nè per l'ordine pubblico, come documentano centinaia di omicidi, rapine e usure che rimangono impuniti mentre migliaia di cittadini vengono arrestati sulla base delle sole dichiarazioni di pentiti associati e trascorrono lunghi periodi in carcere prima di venire riconosciuti innocenti;

se non si ritenga di creare un osservatorio permanente che riferisca sulla degenerazione delle istituzioni documentata anche dai fatti sopra indicati in modo che sia possibile predisporre i necessari rimedi legislativi perchè tali fenomeni non debbano più verificarsi.

(4-03287)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che con provvedimento del 27 ottobre 1995 la corte di appello di Reggio Calabria ha sospeso l'esecutività del decreto adottato dal tribunale di quella città in data 28 settembre 1995-7 ottobre 1995, con il quale era stato disposto il dissequestro dei beni in favore di Giuseppe Morabito ed altri – di cui l'interrogante auspica, al contrario, l'esecuzione – previa revoca del provvedimento della corte di appello sopra richiamato.

Il procuratore generale ha evidenziato che la corte non ha ancora deciso nel merito, onde rimane legalmente in vigore il vincolo sui beni, non essendo il provvedimento *de quo* soggetto a termine di decadenza.

Sulla base degli elementi forniti, non si ravvisano profili suscettibili di apprezzamento sul piano disciplinare a carico di magistrati, essendo precluso al Ministro il sindacato sul merito di provvedimenti giurisdizionali, adeguatamente motivati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

FLORINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, in data 30 luglio 1993, codesto Ministero ha bandito il concorso pubblico per esami a 271 posti (elevati a 1500 con provvedimento del direttore generale del 16 marzo 1995) di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, del personale dell'amministrazione giudiziaria;

che la signora Anna Molise, residente in Napoli, ha partecipato a detto concorso, è risultata idonea, collocandosi al 1543° posto della graduatoria generale di merito, ed è stata assegnata alla corte di appello di Brescia;

che l'interessata, trovandosi nelle condizioni per chiedere l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, ha richiesto l'assegnazione della sede in Napoli;

che con protocollo n.5385/mc/271/225/A, del 22 luglio 1996, il Ministero di grazia e giustizia ha indirizzato alla signora Molise nota con la quale ha comunicato il mancato riconoscimento, in sede di prima assegnazione, della richiesta di applicazione del suddetto articolo 33;

che la signora Molise ha prodotto ricorso al TAR della regione Campania per l'annullamento della predetta nota ministeriale;

che, con ordinanza emessa in data 4 dicembre 1996, il TAR, considerando il ricorso, *prima facie*, sorretto da sufficiente *fumus boni iuris*, in quanto ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non può escludersi, in presenza delle necessarie condizioni, anche in caso di prima assegnazione all'atto di assunzione in servizio, ha accolto la domanda incidentale di sospensione;

che il 13 dicembre 1996 il direttore dell'ufficio II (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali) di codesto Ministero, a mezzo telegramma, ha disposto la sospensione dell'assegnazione della signora Molise alla sede di Brescia;

che tale comportamento appare in contrasto con la normativa vigente e con quanto disposto dal TAR;

che già con ordinanza 28 novembre 1995, n.1797/95, il Consiglio di Stato aveva espresso pareri su analoghi casi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della sospensione, da parte del Ministero, dell'assegnazione della sede di Brescia e della mancata ulteriore assegnazione di altra sede alla signora Molise;

se non si ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare il diritto e l'interesse lesi della signora Molise e al fine di assegnare alla stessa il posto di lavoro legittimamente conseguito.  
(4-03438)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

È opportuno premettere che all'esito del concorso a 271 posti di operatore amministrativo (successivamente elevati a 1.500), l'amministrazione nell'ambito della propria potestà discrezionale determinava criteri univoci al fine di contemperare, da un lato, l'interesse primario organizzatorio della stessa, teso alla copertura di quelle sedi con maggiore percentuale di scopertura nel profilo di operatore amministrativo, e, dall'altro, il diritto dei candidati (vincitori ed idonei), ove sussistente, alle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 (legge a tutela delle persone handicappate).

Di tali criteri veniva data formale comunicazione a tutti i vincitori e agli idonei del citato concorso con nota del 22 luglio 1996. Nel testo della lettera veniva precisato, tra l'altro, che nell'assegnazione di sede si sarebbe tenuto conto esclusivamente del criterio del merito e contestualmente si invitavano gli interessati, ove si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 (norma che riconosce il titolo preferenziale della scelta di sede di prima assegnazione alla persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648), a produrre l'idonea certificazione medica della ASL. Nella stessa nota, peraltro, si comunicava in maniera inequivoca che nessun titolo sarebbe stato riconosciuto, nel corso di tale procedura, alla posizione soggettiva del familiare della persona handicappata grave, non prevedendo l'articolo 33, comma 5, della citata legge un «diritto» di scelta della sede nel caso della prima assegnazione.

Si invitavano, quindi, gli interessati a presentarsi presso la sede centrale del Ministero nel giorno per ciascuno fissato, al fine di effettuare la scelta della sede, fra quelle residue alla data di convocazione. Do-

po aver effettuato la scelta, il candidato (vincitore od idoneo) sottoscriveva il contratto individuale di lavoro, del quale la «sede di servizio», si rammenta, è uno degli elementi costitutivi, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

In particolare, Anna Molise (idonea nel concorso sopra citato - n. 1534 della graduatoria generale di merito) aveva proposto istanza per l'applicazione dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, una prima volta, in data 9 marzo 1996, ed una seconda volta, in data 8 luglio 1996, alla quale l'amministrazione replicava con la citata nota 22 luglio 1996.

Avverso tale nota la Molise proponeva ricorso al TAR della Campania con atto del 12 ottobre 1996, chiedendo, contestualmente, la sospensione della citata nota - provvedimento, impugnata *in parte qua*.

Nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria amministrativa adita, la Molise effettuava in data 4 novembre 1996 la scelta della sede di prima assegnazione individuandola - fra le sedi residue a tale data - nella corte di appello di Brescia.

Successivamente, il TAR della Campania, con ordinanza 4 dicembre 1996, n. 1146, accoglieva l'istanza di sospensiva sulla base del requisito del *fumus boni iuris* ritenendo che «il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non può escludersi, in presenza della necessaria condizione, anche in caso di prima assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio fatto salvo il potere di verificare in concreto la sussistenza delle condizioni stesse».

L'amministrazione, dovendo adeguare il proprio comportamento al contenuto precettivo dell'ordinanza *de qua*, valutata la posizione della ricorrente (che, alla data dell'ordinanza, non aveva ancora preso possesso nella corte di appello di Brescia), con telegramma 13 dicembre 1996 disponeva la sospensione del termine per la presa di possesso nella sede suindicata al fine di evitare - in caso di mancata assunzione della stessa nei termini prefissati - la conseguente pronunzia della decadenza dal servizio.

Avverso la citata ordinanza di accoglimento della sospensiva, l'amministrazione - in coerenza con la propria posizione - richiedeva all'Avvocatura generale di proporre tempestivo appello al Consiglio di Stato.

È evidente che, con l'adozione dei comportamenti citati, l'amministrazione ritiene di aver dato compiuta esecuzione alle prescrizioni dell'ordinanza sopracitata, ordinanza che si limita a paralizzare l'efficacia del provvedimento impugnato al fine di impedire che l'esecuzione del medesimo possa comportare danno grave nei confronti dell'interessata. Il paventato *periculum in mora* (cioè l'eventuale decadenza dal servizio per mancata presa di possesso), allo stato, non può considerarsi insussistente, come già esposto, e l'amministrazione ha in tal senso provveduto a rispondere a separate istanze del difensore di Anna Molise e dello zio (handicappato) della stessa, con le quali si «invitava» l'amministrazione a dare compiuta esecuzione alla sopracitata ordinanza di sospensiva del TAR della Campania.



Si fa presente, inoltre, che l'amministrazione, pur non condividendo le affermazioni addotte dal TAR della Campania a supporto dell'ordinanza di accoglimento della sospensiva, ha ravvisato l'opportunità di avviare nei confronti della citata ricorrente la procedura per l'eventuale riconoscimento del diritto rivendicato e tutelato con il proposto ricorso.

All'esito di tali accertamenti, risultando la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria in data 28 febbraio 1997, si è provveduto a dare esecuzione integrale, in via interinale, alla sopracitata ordinanza del TAR della Campania, assegnando la Molise anzichè alla corte di appello di Brescia al tribunale di Napoli.

Per quanto concerne, infine, il riferimento operato dall'interrogante all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1797/95, si osserva che detto provvedimento riguardava la posizione di tale Marzia Chianese (vincitrice del concorso a 98 posti di assistente UNEP, riservato a personale interno), la quale, a differenza della Molise, era già dipendente dell'amministrazione e, quindi, titolare di un diritto soggettivo perfetto all'applicazione della norma invocata.

Viceversa la Molise, alla data in cui chiedeva l'applicazione della citata norma, non aveva ancora neppure sottoscritto il contratto individuale di lavoro.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

FUMAGALLI CARULLI, CONTESTABILE, DE CORATO, MILIO, CIRAMI, NAVA, CENTARO, NAPOLI Roberto. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura generale di Milano è vacante da oltre un anno;  
che il procuratore generale ha importanti compiti anche disciplinari sugli inferiori uffici della procura della Repubblica;

che la procura della Repubblica di Milano è al centro di attenzioni non collegabili all'esercizio proprio della funzione;

che l'opinione pubblica guarda con sconcerto ad una organizzazione giudiziaria acefala nel settore della pubblica accusa;

sottolineato:

che quasi un anno fa la commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura propose di nominare come procuratore generale di Milano il dottor Pintus, stimato magistrato oggi al vertice della procura generale di Cagliari;

che per ben quattro volte la commissione indicò il medesimo Pintus,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che a bloccare la candidatura siano stati alcuni sostituti procuratori della procura presso il tribunale di Cagliari che

hanno accusato Pintus di una non meglio precisata «crescente ostilità» nei loro confronti;

se risponda a verità che il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura ha dato mandato alla commissione di rifare tutto da capo con l'argomento che la commissione non aveva inserito nella valutazione alcuni candidati diventati nelle more del concorso «titolari» per solo effetto di una circolare e che, in conseguenza di ciò, la commissione ha presentato al «concerto» del Ministro oltre al nome di Pintus anche altri due nomi, peraltro di validi magistrati;

quale sia la valutazione del Ministro in ordine alla vicenda che vede, da un lato, pregiudicato ormai da più di un anno il diritto di un magistrato a ricoprire un ufficio per il quale non solo aveva presentato la domanda ma era stato ritenuto più volte idoneo e d'altro lato vede ormai incancrenita una grave disfunzione nella organizzazione degli uffici milanesi;

se il Ministro non ritenga illegittimo che il Consiglio superiore della magistratura emetta circolari in corso di procedura di assegnazione di uffici con l'intenzione evidente di denegare una aspettativa di nomina già riconosciuta – e per ben quattro volte – dalla commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura;

se in sede di concerto il Ministro non ritenga doveroso ripristinare la legalità ferita dalla procedura adottata dal Consiglio superiore della magistratura;

se il Ministro non ritenga ormai urgente presentare un disegno di legge di riforma complessiva del Consiglio superiore della magistratura (composizione, legge elettorale, limiti all'attività paranormativa).

(4-03563)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Consiglio superiore della magistratura, si rappresenta quanto segue.

In data 5 ottobre 1995 la commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi del Consiglio superiore della magistratura deliberava l'interpello per il posto di procuratore generale presso la corte di appello di Milano, con termine di scadenza per l'inoltro delle domande al 6 novembre 1995.

In data 16 novembre 1995 la commissione nominava il relatore e in data 28 e 30 novembre 1995 si tenevano due sedute di trattazione.

In data 19 dicembre 1995 veniva proposto, una prima volta, il dottor Pintus a maggioranza.

Approvata il 16 gennaio 1996 la motivazione con un'astensione, in data 6 febbraio 1996 la pratica tornava dal concerto del Ministro e la proposta veniva, quindi, inviata al *plenum*.

Al *plenum* del 22 febbraio 1996, in seguito ad un esposto nei confronti del dottor Pintus inviato dalla quasi totalità dei sostituti della procura della Repubblica di Cagliari e dal procuratore, l'assemblea

deliberava il ritorno della pratica in commissione affinché fosse meglio istruita con riferimento ai fatti indicati nell'esposto stesso.

L'istruttoria, protrattasi sino al giugno 1996, si traduceva nell'acquisizione di documentazione ispettiva e nelle audizioni del dottor Pintus e di magistrati in servizio alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari.

Seguivano tre sedute di trattazione della pratica, nei giorni 11, 13 e 17 giugno 1996.

Il giorno 18 giugno 1996 veniva deliberata una seconda proposta di nomina del dottor Pintus ed una proposta di minoranza in favore del dottor Cappelli.

Il 15 luglio 1996 la commissione deliberava di richiedere informazioni alla procura della Repubblica di Palermo in merito ad un procedimento penale a carico del dottor Pintus; quattro giorni dopo, il 19 luglio 1996, si approvava la motivazione di maggioranza e si prendeva atto del deposito di quella di minoranza, inviando entrambe al Ministero per il concerto.

In data 11 settembre 1996 veniva disposto l'invio al Ministro di copia della nota 4 settembre 1996 proveniente dal procuratore aggiunto di Palermo, dottor Aliquò.

Il 7 ottobre 1996 la commissione deliberava la trasmissione al Ministro di copia della richiesta di archiviazione formulata dalla procura di Palermo in relazione al citato procedimento penale e della revoca della domanda di nomina da parte del dottor Cappelli.

In data 12 novembre 1996 la pratica rientrava dal concerto e veniva formulata la proposta al *plenum* di nomina del dottor Pintus con 4 voti favorevoli e uno contrario.

In data 11 dicembre 1996 il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura deliberava, peraltro, un nuovo rinvio della pratica in commissione, a seguito della sentenza n. 1539 del 12 settembre 1996 con la quale il TAR del Lazio aveva dichiarato la parziale illegittimità della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla partecipazione al concorso per il conferimento degli incarichi direttivi ed ai relativi criteri di scelta dei candidati, da cui conseguiva la necessità di una nuova valutazione dei candidati pretermessi nella vigenza della circolare dichiarata parzialmente illegittima.

Il 17 dicembre 1996 la commissione formulava, pertanto, una nuova proposta con tre voti in favore del dottor Pintus, uno in favore del dottor Loi e uno in favore del dottor Caizzi.

Il 19 dicembre 1996 venivano approvate le motivazioni e venivano trasmesse al Ministro per il concerto.

In data 8 gennaio 1997, rientrata la pratica concertata in favore di tutti i proposti, veniva formulata la proposta al *plenum*.

In data 20 gennaio 1997 il *plenum* bocciava la proposta di nomina del dottor Pintus e nominava il dottor Loi procuratore generale di Milano con 14 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti.

Con decreto del 24 gennaio 1997 il Ministro conferiva l'ufficio direttivo al medesimo magistrato.

La sopra esposta ricostruzione cronologica delle varie fasi della vicenda relativa alla nomina del procuratore generale di Milano permette di individuare con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno provocato un sensibile allungamento dei tempi del procedimento, determinando ben due rinvii dal *plenum* alla commissione speciale: ragioni riconducibili alla sopravvenienza di talune emergenze istruttorie, suscettive di necessari approfondimenti, e ad interventi del giudice amministrativo, comportanti l'adozione di provvedimenti consequenziali da parte dell'amministrazione.

A quest'ultimo riguardo si ritiene opportuno precisare, onde fornire risposta a specifico quesito dell'interrogante, che il TAR del Lazio, con sentenza n. 1539 del 12 settembre 1996, annullò la circolare consiliare n. 13869 del 21 luglio 1994 nella parte in cui poneva dei limiti alla cosiddetta legittimazione *ad quem* dei candidati, considerando il periodo quadriennale di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo quale vero e proprio requisito di legittimazione al concorso.

Detta sentenza chiariva che quest'ultimo requisito, non essendo previsto dalla legge, non poteva essere stabilito dal Consiglio, il quale poteva bensì prevedere criteri orientativi in ragione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, principio che sconsiglia, di regola, l'attribuzione di uffici direttivi a chi non può assicurare una adeguata permanenza nel posto.

In adesione ai principi espressi in tale decisione, con delibera del 26 settembre 1996 il Consiglio superiore della magistratura approvava, pertanto, una modifica alla citata circolare, indicando in 3 anni il periodo di permanenza sufficiente a garantire lo svolgimento di un'azione direttiva idonea.

La nuova circolare consiliare non poteva non trovare applicazione al conferimento di cui trattasi, dal momento che, a seguito del parziale annullamento da parte del TAR, quella precedente non doveva più considerarsi in vigore.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

GRILLO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», prevede all'articolo 2 l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

che la Commissione attività produttive della Camera, nei giorni scorsi, ha approvato le designazioni del Governo per la nomina dei tre commissari dell'Autorità per l'energia;

che per l'esercizio delle proprie funzioni previste dall'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia dovrà te-

nere conto di una serie di fattori connessi anche con la localizzazione dell'Autorità e sarà, quindi, particolarmente importante per un organismo prevalentemente tecnico operare in una città ed in un territorio in cui siano storicamente presenti competenze culturali, tecnologiche e produttive di alta e specifica professionalità;

che la sede operativa dell'Autorità dovrà essere facilmente accessibile soprattutto dai principali interlocutori dell'Autorità stessa e garantire possibilità di interscambio di esperienza e di informazioni, nonché assicurare idonei supporti per la valutazione dei costi delle materie prime dei fattori di produzione;

che la città di Genova può rispondere a queste esigenze e potrebbe diventare la sede dell'Autorità per l'energia per i seguenti motivi:

la presenza di infrastrutture di comunicazione di livello nazionale quali il porto, l'aeroporto, le autostrade ed il previsto collegamento con l'alta velocità ferroviaria;

la collocazione nel Nord Italia dove sono concentrati la maggior parte dei produttori indipendenti e delle municipalizzate che operano nel campo della produzione di energia elettrica nonché la più fitta rete distributiva nel campo dell'energia;

la collocazione nell'area geografica dove sono concentrati i maggiori consumi di energia;

il supporto culturale tecnologico all'attività di determinazione dei costi di produzione derivante dall'essere Genova il più significativo distretto dell'industria termomeccanica italiana ed uno dei più importanti d'Europa;

il supporto culturale informativo all'attività di definizione delle tariffe, derivante dalla presenza storica di funzioni commerciali che hanno sempre operato nel settore delle materie prime, quali carbone ed idrocarburi, e dei prodotti e dei sottoprodotti dell'industria;

la presenza delle più significative capacità, a livello nazionale, nel campo dell'automazione di controllo e di processo, che potrà supportare i futuri sistemi di gestione ed erogazione dell'energia;

le tradizioni e le caratteristiche culturali, tecnologiche, imprenditoriali e sindacali riconosciute ed apprezzate, tanto che Genova avrebbe dovuto, a seguito di impegni governativi e parlamentari, diventare la «capitale dell'industria nucleare»;

la Liguria è una delle poche regioni ad apportare all'economia nazionale un consistente contributo in termini di energia elettrica rispetto al consumo interno,

si chiede di sapere se anche in ossequio alla prospettiva di dare avvio ad una politica di reale decentramento, non si ritenga opportuno scegliere la città di Genova quale sede dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, scelta che potrebbe rappresentare un forte fattore di rilancio e di immagine, anche fuori dell'Italia, di una città duramente provata da processi di ristrutturazione industriale, ma sempre pronta a cogliere nuove opportunità che valorizzino le competenze e le risorse presenti nel suo ambito territoriale.

(4-02325)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, ha previsto, al comma 3, che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città».

La disposizione testuale recepisce, anzitutto, le indicazioni emerse già durante la XII legislatura e riprese, con maggior incisività, nell'attuale, di orientare l'attività amministrativa nel senso del più ampio decentramento.

Al di là di detta disposizione la legge istitutiva delle Autorità di cui si tratta, non ha individuato alcun criterio direttivo in ordine alla scelta delle sedi, lasciando al Governo l'individuazione puntuale delle stesse come esercizio della propria discrezionalità amministrativa.

Essendosi provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1996 alla nomina dei componenti della predetta Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si è ritenuto che la scelta della città di Milano, come sede della medesima, rispondesse pienamente all'esigenza di reale decentramento posta dal legislatore e allo spirito della disposizione in questione, essendo stata, invece, scartata l'ipotesi, pur astrattamente compatibile con il tenore letterale del predetto disposto normativo, di individuare come sede della prima delle Autorità la città di Roma.

La città di Milano risponde senza dubbio all'implicita ulteriore esigenza di collocare l'Autorità in una sede dotata di rapidi e agevoli collegamenti con i vari punti del territorio nazionale. Nell'area territoriale su cui insiste, inoltre, sono presenti sedi e impianti rilevanti delle principali imprese operanti nel settore energetico, nonché alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative di associazioni di utenti e consumatori.

Quanto alle altre città che in varie forme si erano candidate ad ospitare la sede di tale Autorità, si evidenzia che le stesse potranno certamente essere prese in considerazione in occasione dell'individuazione delle sedi di altre Autorità di regolazione per servizi di pubblica utilità, unitamente alle altre candidature che saranno in proposito eventualmente manifestate.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(15 maggio 1997)

---

GUALTIERI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Per conoscere:

nelle inchieste che hanno riguardato Pacini Battaglia e Antonio Di Pietro e che oggi sono state suddivise tra varie procure, quali siano stati gli atti di polizia giudiziaria compiuti su specifica delega

dei magistrati inquirenti e quali invece quelli compiuti d'iniziativa autonoma,

per questi ultimi si vuole sapere che conoscenza ne abbiano avuto i vertici della Guardia di finanza e se della loro graduata trasmissione all'autorità giudiziaria portino una diretta responsabilità.

(4-03292)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, acquisite dalle autorità giudiziarie interpellate.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ha riferito che l'inchiesta menzionata dall'onorevole interrogante è stata gestita dall'organo di polizia giudiziaria in stretto contatto con il pubblico ministero procedente, operando sempre su delega dello stesso.

Non risultano, pertanto, essere stati compiuti dalla polizia giudiziaria atti d'iniziativa, avendo questa sempre concordato, di volta in volta, le singole iniziative investigative con i magistrati titolari dell'indagine, dando esecuzione alle deleghe specifiche ricevute.

Analoga risposta ha fornito il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia in merito al procedimento n. 3940/96, iscritto a seguito della trasmissione, per competenza, dalla procura di La Spezia, del procedimento n. 1139/96 (derivato, a sua volta, dal procedimento penale n. 876/95 di quella stessa procura).

Il procuratore ha precisato che l'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del citato procedimento n. 3940/96 deve ritenersi delegata, in quanto fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero di La Spezia.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

IULIANO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 13 novembre 1996 la terza sezione penale del tribunale di Salerno pronunciava sentenza di condanna per abuso di ufficio e falsa certificazione nei confronti di Eugenio Abbro, sindaco del comune di Cava dei Tirreni all'epoca dei fatti e di Alfredo Messina, capo ripartizione dell'ufficio legale del comune di Cava dei Tirreni;

che tale certificato era stato richiesto per essere prodotto in un giudizio civile riguardante un banale contenzioso per una prelazione agraria;

che nella determinazione della pena detentiva il tribunale ha applicato la pena base minima per il più grave reato di abuso (articolo 323, comma 2, del codice penale): anni 2 ridotti di un terzo per le atte-

nuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del nesso teleologico tra i reati ed aumentate di 2 mesi per la continuazione (più reati) tra gli stessi;

che l'andamento eccessivamente dilatato nel suo sviluppo temporale del procedimento penale (oltre 4 anni) solo nell'ultimo mese ha subito una improvvisa accelerazione che - ad avviso dell'interrogante - appare sospetta per la repentina e abnorme definizione;

che grande clamore ha suscitato l'esito della sentenza sulla stampa, repentinamente convocata a pochi minuti dalla conclusione della vicenda (alle 23,30) e successivamente informata con la distribuzione di fotocopie della sentenza;

che proprio nel momento in cui il Parlamento o il Governo riportano la discussione sulla necessità inderogabile di abolire o modificare l'articolo 323 del codice penale (si vedano gli interventi sul tema al convegno dell'ANCI di Venezia tenutosi dal 4 al 7 novembre 1996) sembra che si accelerino nei tribunali del paese tutti quei processi che vedono imputati per questo reato amministratori locali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interessati intendano intervenire con decisione e urgenza su una questione che se lasciata indefinita nell'ambito di una discussione improduttiva manterrà un clima di disagio inaccettabile e di incertezza amministrativa in tutti gli enti locali.

(4-03000)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il presidente del tribunale di Salerno ha comunicato quanto segue.

Il procedimento penale a carico di Messina Alfredo e Abbro Eugenio per i reati di cui agli articoli 323 e 480 del codice penale è stato trattato, per la prima volta, dalla terza sezione penale del predetto tribunale all'udienza del 26 marzo 1996.

Il dibattimento, peraltro, entrava nella fase istruttoria soltanto all'udienza del 15 maggio 1996, alla quale si perveniva dopo due consecutivi rinvii: il primo, dal 26 marzo al 26 aprile 1996, disposto per ragioni connesse alla nuova composizione collegiale, e il secondo, dal 26 aprile al 15 maggio 1996, determinato dalla sospensione dell'attività giurisdizionale ordinaria per motivi elettorali.

L'istruttoria dibattimentale occupava le udienze del 1° ottobre, 22 ottobre e 13 novembre 1996, data in cui veniva emessa sentenza di condanna per entrambi gli imputati.

Alla lettura del dispositivo, effettuata in un orario assai prossimo alle ore 24, non consta che abbiano assistito soggetti diversi da quelli formalmente interessati al processo.

Quanto alla «distribuzione di fotocopie della sentenza», cui si riferisce l'interrogante, si è appreso che il presidente della terza sezione penale del tribunale di Salerno ha vietato il rilascio di copie di atti processuali nel giorno in cui il processo è stato trattato e concluso.



Riguardo, poi, alla lamentata «accelerazione» nella definizione del processo in questione, osserva l'autorità giudiziaria interpellata che i reati per i quali si è proceduto, considerata l'evenienza di attenuanti, si prescrivevano, al più tardi, il 21 novembre 1997, sicchè la conclusione del giudizio di primo grado in data 13 novembre 1996 appare tutt'altro che sospetta, dovendosi ipotizzare, da quella data al maturare del termine prescrizione (cioè, in poco più di un anno), la celebrazione di giudizi di appello e di Cassazione.

Venendo, infine, alla prospettata necessità di modifica dell'articolo 323 del codice penale, si fa presente che è attualmente in corso, alla Camera dei deputati, la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 110 e abbinate.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(21 maggio 1997)

---

LISI, PASQUALI, MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi numerosi quotidiani nazionali hanno pubblicato la trascrizione delle intercettazioni di alcune telefonate effettuate dal banchiere Pacini Battaglia;

che in una di esse il Pacini Battaglia, riferendosi alla sua vicenda giudiziaria in Milano, avrebbe affermato di essere uscito da «Mani pulite» pagando, che altri più abili non c'erano entrati e che egli stesso se avesse conosciuto la strada giusta avrebbe potuto evitarlo;

che, venuto a conoscenza delle affermazioni sopra riportate, il presidente dell'Unione delle camere penali professor Gaetano Pecorella, richiamando la lunga esternazione del dottor Di Pietro al TG1 e la sostituzione del procuratore capo di Roma, evidenziava, con dichiarazione sulla stampa, la necessità di chiarire fino in fondo la natura di quanto affermato dal Pacini Battaglia, rivolgendo un invito alle procure di Milano e di Roma ad autorizzare le autorità giudiziarie competenti a procedere al controllo dei conti correnti dei magistrati delle procure di Milano e di Roma;

che a tale invito il professor Pecorella affermava di essere giunto dopo aver considerato che altri cittadini oggetto di intercettazioni, per frasi molto meno pesanti di quelle pronunciate dal Pacini Battaglia, avevano subito gravi conseguenze giudiziarie;

che il *pool* dei magistrati di «Mani pulite» di Milano, venuto a conoscenza delle dichiarazioni del professor Pecorella, annunciava alla stampa di aver deciso di querelare il presidente dell'Unione delle camere penali, per il reato di diffamazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto contenuto nella premessa;

se non ritenga, di conseguenza, anche nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare, e se non l'abbia già fatto, di intervenire presso gli organi giudiziari competenti o presso il Consiglio superiore della magistratura per attivare i meccanismi necessari, compreso quello di un'eventuale inchiesta, per far sì che le frasi pronunciate dal banchiere Pacini Battaglia subiscano, con il rigore tradizionalmente usato dalla magistratura per fatti analoghi riferiti a privati cittadini, un altrettanto rigoroso accertamento, ove occorra anche giudiziario, onde allontanare al più presto dalla nostra magistratura qualsivoglia ombra di qualsiasi natura per consentirle di continuare a godere del prestigio guadagnato con diuturno impegno, di allontanare, altresì, l'eventuale sospetto che vi possano essere difensori più «introdotti» di altri e per far sì, ancora, che non si debba minimamente pensare che il diritto alla trasparenza della giustizia sia prerogativa e diritto di pochi e che chi tale trasparenza chiede non debba correre rischi di alcun genere ed infine per tranquillizzare i cittadini sul fatto che non esistono particolari poteri intoccabili e che in definitiva la parità di trattamento è ancora principio fondamentale su cui si basa la giustizia nel nostro Stato.

(4-02203)

(8 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Ministro non può che richiamarsi alle osservazioni già formulate, in occasione della seduta al Senato in data 21 ottobre 1996, nel rispondere ad analogo interpellanza (2-00109) presentata dal senatore Novi.

Si ribadisce, pertanto, anche in questa sede, che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria accertare il significato e la fondatezza delle affermazioni rese da persona sottoposta ad indagini e che, comunque, è stato aperto un procedimento penale contro ignoti per la fuga di notizie relativa al fatto richiamato nella stessa interrogazione.

In ordine all'azione legale preannunciata da alcuni magistrati milanesi nei confronti del professor avvocato Gaetano Pecorella, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia ha riferito che, a seguito di querela presentata dai dottori Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Gherardo Colombo, Francesco Greco, Paolo Ielo ed Elio Ramondini per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge n. 47 del 1948, è stato iscritto, in data 3 ottobre 1996, procedimento penale a carico del citato professionista.

Non risultano comunicate notizie aggiornate sullo stato del procedimento.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

LORETO. – *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il signor Martino Scialpi di Martina Franca (Taranto) effettuava presso la ricevitoria del totocalcio n. 9147 di Ginosa la giocata di una schedina del concorso pronostici n. 11 del 7 novembre 1981, munita del bollino CONI figlia 625/A-doppia 77494, totalizzando tredici punti;

che i giocatori totalizzanti tredici punti in quel concorso realizzavano una vincita di lire 1.003.052.000;

che il CONI però rifiutava di convalidare la vincita del signor Scialpi per non essere mai pervenuta dalla citata ricevitoria la matrice della detta schedina;

che a carico dello Scialpi si instaurava giudizio penale presso il tribunale di Taranto per i reati di truffa, falso e calunnia;

che a sua volta lo Scialpi, a fronte del mancato pagamento del premio, promuoveva azione civile di risarcimento danni nei confronti del CONI di Roma che resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimità della richiesta attrice;

che, con sentenza del 10 febbraio 1987 divenuta irrevocabile, il giudice istruttore penale del tribunale di Taranto assolveva Martino Scialpi da tutte le imputazioni a lui ascritte con la formula «il fatto non sussiste», riconoscendo quindi l'inesistenza della frode addebitatagli e la genuinità della giocata vincente;

che esiti più controversi e contraddittori aveva la causa civile, tali da frammentare la questione in altri procedimenti anche in sede penale, avviati su iniziativa del signor Martino Scialpi che continua vanamente a chiedere giustizia dal 1981;

che nel frattempo il signor Martino Scialpi è stato costretto a spendere ingenti somme di danaro per difendere i suoi diritti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per porre fine a questa singolare, incredibile ed interminabile vicenda.

(4-00825)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dal Ministero delle finanze, si fa presente quanto segue.

In occasione del concorso Totocalcio n. 11 del 1° novembre 1981, negli uffici della zona di Bari, durante le operazioni di conta, si accertò che tra le giocate inviate dalla titolare della ricevitoria n. 9147 di Ginosa, signora Maria Luisa Taiana, mancava la scheda (tagliandi spoglio e matrice) n. 625 SA 77494 e che la mancanza del documento non era stata annotata sul borderò di ricevitoria.

La direzione di zona inviò immediatamente, lo stesso giorno 1° novembre, un telegramma alla citata ricevitrice per segnalare la mancanza della scheda e per invitarla ad esporre l'avviso al pubblico previsto dall'articolo 14 del regolamento del Totocalcio.

Il giorno 2 novembre 1981 la signora Taiana si presentò alla stazione dei carabinieri di Ginosa e denunciò lo smarrimento della matrice

della scheda n. 625 SA 77494. In data 7 novembre 1981 la stessa signora Taiana inviò all'ufficio di zona di Bari una relazione nella quale esponeva i motivi che avevano determinato l'ammanco della scheda, allegando una attestazione, in data 7 novembre 1981, della stazione dei carabinieri di Ginosa dalla quale risultava effettuata, il 2 novembre 1981, la denuncia dello smarrimento della scheda.

Nel concorso in questione il montepremi fu di lire 8.024.526.000. Soltanto quattro schede risultarono vincenti in prima categoria. Ad ognuna di esse, quindi, fu assegnato un premio di lire 1.003.052.000.

In data 5 novembre 1981 il dottor procuratore Renato Casavola, quale procuratore e difensore del possessore del tagliando figlia della scheda del concorso n. 11 del 1° novembre 1981, convalidata con il bollettino n. 625 SA doppia 77494, propose reclamo alla commissione di zona del Totocalcio di Bari, esponendo che il suo assistito aveva conseguito la vincita del suddetto premio di prima categoria ed aveva appreso, prima della stampa e poi dal bollettino ufficiale del Totocalcio, che gli estremi del bollino della scheda non erano compresi tra i numeri delle matrici vincenti. Il procuratore chiese, pertanto, a norma dell'articolo 10 del regolamento del Totocalcio, l'assegnazione della vincita relativa alla prima categoria, con punti 13. Al reclamo venne allegato il tagliando figlia della scheda ed un biglietto di banca di lire 500.

Il direttore della zona del Totocalcio, in data 11 novembre 1981, inviò alla commissione di controllo il suddetto reclamo ed il tagliando figlia in busta trasparente e la fotocopia del borderò CZ 10 della ricevitoria n. 9147, comunicando che in sede di ricerca del tagliando spoglio era stato accertato che al suo posto era stato inserito il modulo CZ 17-*bis* che ne denunciava la mancanza rilevata in sede di conta e regolarmente verbalizzata. Il predetto dirigente informava altresì la commissione che era stato effettuato il riscontro di tutte le schede doppie ed otuple e da sistema della ricevitoria n. 9147 ed ogni altro controllo prescritto.

La commissione di zona di Bari nella riunione dell'11 novembre 1981 deliberò di respingere il reclamo a norma dell'articolo 14 del regolamento ufficiale del Totocalcio con la seguente motivazione: «matrice non rinvenuta nell'archivio corazzato».

In data 11 novembre 1981 il presidente della commissione di zona inviò al Ministero delle finanze, Direzione generale per le entrate speciali, l'originale del reclamo dell'avvocato Casavola e tutti gli atti ad esso relativi, compreso il rapporto informativo della direzione di zona.

Con lettera in data 19 novembre 1981, indirizzata al predetto Ministero, il capo del servizio del Totocalcio, riferendosi alla sopracitata comunicazione della commissione di zona di Bari, chiese al nucleo di polizia tributaria di svolgere le rituali indagini ed i necessari accertamenti sulla vicenda.

Con atto di citazione in data 15 dicembre 1981 il signor Martino Scialpi convenne il CONI in giudizio dinanzi al tribunale di Roma, chiedendo che, quale ente gestore del concorso Totocalcio, fosse condannato al pagamento dell'importo corrispondente alla vincita.

Il CONI, costituitosi in giudizio, contestò la domanda, negando di essere in alcun modo responsabile delle operazioni svolte dal ricevitore, il quale agisce, secondo la disposizione del regolamento del concorso pronostici, «per incarico» e «sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti».

Il tribunale di Roma, con sentenza in data 20 giugno-20 settembre 1983, respinse la domanda dell'attore, che fu condannato alle spese.

Avverso tale pronuncia, lo Scialpi propose appello dinanzi alla corte d'appello di Roma con atto 10-11 novembre 1985. In quella causa l'appellante non ottemperò al deposito della comparsa conclusionale. L'appello fu respinto dalla corte con sentenza del 10 maggio 1985, con la quale lo Scialpi fu condannato ancora al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia non fu proposto ricorso per Cassazione, sicchè la sentenza divenne definitiva.

Con «atto di citazione per revocazione» (articolo 395, n. 3, del codice di procedura penale) notificato il 7 novembre 1987, lo Scialpi convenne il CONI dinanzi alla corte d'appello di Roma, formulando le seguenti richieste: «Pronunziare la revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 3, del codice di procedura civile, della sentenza della corte d'appello 10 maggio-7 ottobre 1985, n. 2107/85, ed in accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza 20 giugno-20 settembre 1983 del tribunale di Roma, condannare il CONI al pagamento della somma di lire 802.443.000 a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla vincita che lo Scialpi non potè conseguire con la scheda n. 625 SA 77494 nel concorso Totocalcio n. 11 del 1° novembre 1981, oltre al pagamento delle spese del giudizio ed al rimborso di quanto versato dallo Scialpi in esecuzione delle sentenze del tribunale e della corte d'appello».

Costitutosi ritualmente anche in quest'ultimo giudizio, il CONI eccepì l'improcedibilità della domanda di revocazione, la sua improponibilità e l'inammissibilità rilevandone la tardività, non avendo lo Scialpi promosso giudizio nei termini perentori previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile, cioè entro i trenta giorni del reperimento dei nuovi documenti.

Il CONI dedusse, inoltre, l'improcedibilità del giudizio di revocazione, contestando l'asserito requisito della «decisività» dei documenti rinvenuti perchè non attinenti all'oggetto della causa definitiva e, comunque, l'insussistenza della «causa di forza maggiore» che avrebbe impedito allo Scialpi di produrre, nel procedimento esaurito, i documenti stessi. Il CONI eccepì inoltre l'inammissibilità della impugnazione, in quanto rilevò la prospettazione, da parte dello Scialpi, di «causa petendi» del tutto nuova rispetto a quella del giudizio di appello già celebrato, in violazione del disposto di cui all'articolo 345 del codice di procedura civile.

Con sentenza del 13 ottobre-14 novembre 1989, n. 2295/89, la corte d'appello di Roma - seconda sezione civile, pronunziandosi sulla suddetta domanda di revocazione, la dichiarò improponibile.

Avverso tale pronuncia propose ricorso per Cassazione il signor Scialpi e la Suprema Corte, con sentenza 28 giugno-19 settembre 1991, cassò la decisione impugnata e rinviò nuovamente alla corte romana per l'accertamento di tutti i profili del giudizio revocatorio.

Lo Scialpi provvede a riassumere il giudizio. La corte d'appello di Roma, terza sezione civile, con sentenza 26 gennaio-18 febbraio 1993, dichiarò inammissibile, per tardività, l'istanza di revocazione.

Anche tale pronuncia fu gravata di ricorso per Cassazione dello Scialpi, ricorso questo risolto con sentenza di rigetto del 21 dicembre 1994-6 gennaio 1995, che ha concluso la vicenda giudiziaria in questione.

Si aggiunge che l'avvocato Luigi Condemi Morabito, difensore del CONI nelle controversie con il signor Scialpi e da questi denunciato penalmente per un supposto tentativo di truffa, ha presentato querela nei confronti del medesimo signor Scialpi.

Sul caso Scialpi, infine, e su altri analoghi, concentrati su presunte vincite miliardarie conseguite da scommettitori della zona di Martina Franca, il CONI ha presentato un esposto alla procura della Repubblica dello stesso tribunale di Taranto in data 13 marzo 1995.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(2 giugno 1997)

LORETO, BATTAFARANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –  
Premesso:

che nella casa circondariale di Taranto risultano in servizio 280 agenti a fronte di una popolazione carceraria di oltre 500 detenuti;

che tale situazione provoca conseguenze come l'abituale sfondamento del normale orario di lavoro, la parziale retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate e l'impossibilità materiale di organizzare i turni di lavoro nelle 24 ore secondo quello che è previsto dal contratto collettivo nazionale;

che tale situazione si aggraverà da settembre in poi e cioè da quando il trasporto dei detenuti non verrà più assicurato dai carabinieri, ma sarà affidato alla polizia penitenziaria;

che ciò sta provocando uno stato di agitazione tra gli agenti che denunciano le precarie condizioni di lavoro e chiedono l'incremento dell'organico,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda incrementare congruamente l'organico della casa circondariale di Taranto, per le motivazioni descritte in premessa, anche perchè a breve saranno disponibili altri 1.400 agenti di polizia penitenziaria.

(4-01303)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rappresenta quanto segue.

Nel mese di dicembre dello scorso anno gli organici del personale del Corpo di polizia penitenziaria della regione Puglia sono stati notevolmente incrementati per l'assunzione del servizio di traduzione dei detenuti.

Attualmente non sono previste ulteriori assegnazioni di personale.

Le uniche eccezioni riguardano la sede di Lecce, in relazione all'apertura della nuova struttura, nonché la sede di Lucera, ove sono state assegnate le unità dell'istituto di Riccia (Campobasso) - recentemente chiuso - che ne hanno fatto esplicita richiesta.

Per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario, si riferisce che effettivamente è stato fatto ricorso alle stesse in misura eccedente le ore attribuite a ciascun istituto.

Il competente Ufficio del predetto Dipartimento ha provveduto a stanziare dei fondi in bilancio, in conto residui 1996, per le ore non retribuite ed il provveditore regionale ha dato assicurazione che al più presto porrà a disposizione dei singoli istituti le somme concesse per la liquidazione di quanto dovuto.

Si allega un prospetto riguardante la situazione dell'organico del personale di polizia penitenziaria dell'istituto di Taranto.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

ALLEGATO

#### SITUAZIONE OPERATIVA CORPO POLIZIA PENITENZIARIA

*Istituto di Taranto*

Previsti

(messaggio D.G. del 31 agosto 1991)

Uomini	Donne	Totale
260	22	282

Presenti al 4 marzo 1997

	Uomini	Donne	Totale
Ispettori .....	11	2	13
Sovrintendenti .....	25	1	26
Assistenti e agenti .....	276	17	293
Totale .....	312	20	332

Differenza tra organico stabilito e presenze + 50.

MACERATINI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che il 4 giugno 1996 è stato notificato all'associazione sportiva Tirrena, con riferimento al Tevere golf campo pratica pubblico (in via del Baiardo a Tor di Quinto), che gestisce l'impianto, un «atto di comunicazione di tempo di rilascio di immobile demaniale» da parte del Ministero delle finanze, con l'ordine di restituire l'area al demanio entro l'8 giugno;

che l'amministrazione del demanio dello Stato ha respinto la domanda di concessione, inoltrata dal signor Antonio Liberatore, presidente del Tevere golf, per un terreno sulla riva del Tevere;

che il signor Liberatore ha dichiarato di aver sempre e regolarmente provveduto al pagamento del canone annuale di 50 milioni al demanio;

che il Golf club di Tor di Quinto, uno dei pochi impianti in Italia a disporre di un impianto di illuminazione, è da anni frequentato da numerosi appassionati che ne hanno fatto un vero e proprio punto di ritrovo;

che si tratta di uno dei pochi impianti di golf situato nelle immediate vicinanze di Roma, per l'accesso al quale, tra l'altro, gli oltre duecento soci possono usufruire di costi molto contenuti rispetto agli *standard* generali di tale pratica sportiva;

che con un'istanza di sfratto da effettuarsi entro tre giorni si mandano in fumo centinaia di milioni di investimenti e una vita di sacrifici oltre a mettere seriamente a repentaglio il futuro lavorativo di cinque famiglie;

che già nel 1993 c'era stata un'ordinanza di sgombero (datata 5 febbraio, protocollo n. 90184/92 pos. demanio 94GD23) annullata il 7 luglio dello stesso anno dal TAR del Lazio;

che il signor Liberatore ha già annunciato un ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) che, ad ogni modo, non si pronuncerà prima del 12 giugno e quindi non si potrà evitare il grave danno che questa vicenda porterà a importanti progetti dell'INAIL e del CONI, finalizzati sia al Giubileo 2000, sia alle possibili Olimpiadi a Roma, anche perchè il campo da golf ha bisogno di cure e manutenzione quotidiane,

l'interrogante chiede di sapere:

il motivo per cui così improvvisamente e improvvidamente sia stato posto l'«uso governativo» sulla zona in cui esiste il campo da golf di Tor di Quinto, dopo dieci anni dalla scadenza della concessione demaniale (risalente al 1° dicembre 1996), dopo che, in sole due settimane, vi è stato nella medesima zona un «rastrellamento» che ha portato alla chiusura del circolo ex Cassa rurale e di un parcheggio, utilizzato da più circoli e dagli utenti della pista ciclabile;

se vi sia un qualche ragionevole fondamento all'inquietudine degli abitanti ed appassionati di golf i quali denunciano l'interesse per quello spazio verde da parte del comando di un'importante brigata dei Carabinieri che ha sede nelle vicinanze;



quale sia la situazione degli altri circoli sportivi che hanno in gestione terreni demaniali;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere in merito alla vicenda.

(4-00549)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il Ministero delle finanze, si fa presente quanto segue.

Si premette che un sopralluogo da parte dell'Ufficio del Genio civile per il Tevere e l'agro romano e dell'Ufficio registro del demanio di Roma ha verificato che diverse aree golenali sulla destra del Tevere – via del Baiardo – risultano occupate abusivamente da alcuni circoli, tutti riconducibili al signor Antonio Liberatore, il quale gestisce in modo diretto o indiretto le suddette aree.

Queste ultime sono, comunque, detenute, *sine titulo*, dal circolo sportivo Cassa rurale ed artigiana di Roma srl, dall'Associazione sportiva Tirrenia, dalla Società gestioni sportive, dall'intercircolo Quirinale-Senato, dal CRAL INAIL e dalla associazione sportiva Bailey.

Nella generalità dei casi si era in presenza di una concessione rilasciata e mai rinnovata dall'amministrazione finanziaria, molti anni addietro, ai suddetti enti, i quali avrebbero dato in subconcessione le aree demaniali in questione al signor Liberatore.

Risulta che per l'utilizzazione delle suddette aree il signor Liberatore ha accumulato nei confronti dell'erario un debito ammontante a lire 1.456.833.000 oltre ad interessi e spese.

Alla luce di quanto sopra, l'allora intendenza di finanza e l'attuale sezione staccata demanio di Roma hanno emesso nei confronti dei circoli e del signor Liberatore ordinanze di sgombero in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, puntualmente impugnate dall'interessato davanti al TAR del Lazio, che le ha sospese.

Si riportano, per completezza d'informazione, le varie situazioni in dettaglio:

#### *Area occupata dall'Associazione sportiva Tirrenia*

Superficie metri quadrato 23.280 – concessione regolarizzata per il periodo 31 ottobre 1980 – 30 ottobre 1983. Alla scadenza la concessione non veniva rinnovata. L'ex intendenza di finanza di Roma emetteva l'ordinanza n. 90184/92 con la quale si disponeva la liberazione dell'area ed il reintegro nel possesso da parte del demanio dello Stato.

Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 1773/93 del 7 luglio 1993, sospendeva gli effetti dell'ordinanza di sgombero sino a quando la pubblica amministrazione non avesse deciso in merito all'eventuale rinnovo della concessione. Avendo il 21 maggio 1996 la direzione centrale territoriale del Lazio con nota n. 4950/96 rigettato l'istanza

di concessione, il Ministero delle finanze dava inizio alle operazioni di sgombero.

Il TAR del Lazio con ordinanza n. 1595/96 del 13 giugno 1996 disponeva una sospensiva per giorni 60. Faceva seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato protocollo n. 1095/96 del 30 luglio 1996 che sospendeva ogni atto esecutivo in attesa della sentenza definitiva.

#### *Intercircolo Quirinale-Senato*

Area in golena destra del fiume Tevere – località Tor di Quinto – via del Baiardo, della superficie di metri quadrati 1.630 circa. L'area faceva parte integrante di quella di maggior estensione consegnata all'intercircolo Quirinale-Senato in data 9 settembre 1983, ora occupata abusivamente dall'Associazione sportiva Tirrenia. La direzione centrale del Lazio disponeva, con nota n. 11036/96 del 23 luglio 1996, la ripresa in possesso dell'area.

#### *CRAL INAIL*

Area in golena destra del fiume Tevere – località Tor di Quinto – via del Baiardo, della superficie di metri quadrati 30.000 circa. Concessione regolarizzata per il periodo 17 ottobre 1973 – 16 ottobre 1976. Alla scadenza la concessione non veniva rinnovata.

L'ex intendenza di finanza di Roma emetteva l'ordinanza n. 33649/88, con la quale si disponeva la liberazione dell'area ed il reintegro nel possesso a favore del demanio dello Stato. L'esecuzione veniva sospesa dagli organi amministrativi centrali fino all'11 marzo 1996, quando la direzione centrale territoriale Lazio, con la nota protocollo n. 3238/96, disponeva la ripresa delle operazioni. Il TAR del Lazio con l'ordinanza n. 2255/96 del 30 agosto 1996 sospendeva gli effetti dell'ordinanza di sgombero fino a quando la pubblica amministrazione non avesse deciso in merito all'eventuale rinnovo della concessione.

#### *Circolo sportivo Cassa rurale ed artigiana di Roma srl*

Area in golena destra del fiume Tevere – località Tor di Quinto – via del Baiardo, della superficie di circa metri quadrati 33.357.

L'area era stata a suo tempo concessa alla suddetta srl e da questa subconcessa al signor Liberatore.

In data 16 settembre 1994 il Ministero delle finanze, in forza dell'ordinanza n. 1181/94 dell'11 aprile 1994 emessa dalla direzione centrale territoriale Lazio, rientrava in possesso del terreno in questione.

Successivamente, per disposizione degli organi amministrativi centrali, la predetta area veniva consegnata in via provvisoria al signor Liberatore.

Con disposizione n. 11596 del 15 maggio 1996 la direzione centrale territoriale Lazio disponeva la revoca della consegna e la ripresa in possesso, regolarmente avvenuta in data 16 maggio 1996.

Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2254/96 del 28 agosto 1996, disponeva la sospensione degli effetti dell'ordinanza fino a quando la pubblica amministrazione non avesse deciso in merito all'eventuale rinnovo della concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento degli indennizzi pregressi.

#### *Associazione sportiva Bailey*

Area in golena destra del fiume Tevere – località Tor di Quinto – viale Tor di Quinto 56/a.

L'ex intendenza di finanza di Roma emetteva l'ordinanza n. 50097/87 con la quale si disponeva la liberazione dell'area ed il suo reintegro nel possesso del demanio dello Stato, in quanto l'area risultava abusivamente detenuta ed i numerosi inviti a sottoscrivere un atto di concessione non avevano avuto alcun esito.

Successivamente gli atti esecutivi erano stati sospesi dagli organi centrali.

In data 11 settembre 1996 la direzione centrale territoriale Lazio ha emesso la nuova ordinanza n. 12666/96.

Nella fattispecie è da tenere presente che il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha richiesto (per fini istituzionali e con particolare riferimento all'attività addestrativo-sportiva dei reparti della capitale nonché del centro sportivo) l'area denominata circolo sportivo Casa rurale ed artigiana di Roma.

Il Ministero delle finanze procedeva, pertanto, al rilascio dell'area all'Arma dei carabinieri per uso governativo; trattandosi di un'area ufficialmente libera, ne ha autorizzato la consegna anticipata.

È da rilevare che tutta la zona golenale del fiume Tevere presenta numerosi casi di occupazioni senza titolo che, in quanto tali, sono oggetto di ordinanze di sgombero da parte della competente sezione staccata; inoltre, si precisa che le aree golenali in questione sono sottoposte ad indagini da parte della procura della Corte dei conti.

Per quanto concerne la problematica delle aree riguardanti il signor Liberatore, sono stati avviati contatti tra il Ministero delle finanze e la controparte per concordare una soluzione pacifica della questione.

In particolare, il rappresentante del Liberatore si è dichiarato disposto a versare tutte le somme dovute allo Stato per le utilizzazioni sopraindicate e a rilasciare l'area richiesta dal comando dei carabinieri.

Il signor Liberatore chiederà inoltre, quale rappresentante legale di una associazione sportiva, la concessione della restante area.

L'attività sportiva Tevere Golf si svolgerà presso l'Associazione sportiva Tirrena sopracitata.

Si fa presente, infine, che i fatti denunciati nell'interrogazione sono stati oggetto di un'autonoma iniziativa del CONI che, con una nota inviata in data 19 giugno 1996 al Ministero delle finanze, aveva chiesto

un riesame del provvedimento adottato nei confronti dell'Associazione sportiva Tirrena, alla luce dell'ordinanza di sospensione emessa dal TAR del Lazio ed in considerazione:

dell'attività sociale, sportiva e ricreativa svolta dall'Associazione sportiva Tirrena;

degli oneri sostenuti dalla stessa per le spese di bonifica e migliorie apportate nell'area in questione nel corso degli anni di concessione;

del danno che la chiusura dell'impianto in concessione avrebbe provocato alla società, ai soci ed all'attività sportiva.

Il CONI, inoltre, ha rappresentato che la Federazione italiana golf esclude di poter ravvisare alcun nesso tra i fatti oggetto dell'interrogazione e l'eventuale svolgimento delle Olimpiadi del 2004 a Roma.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(2 giugno 1997)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che il signor Claudio Anastasi ebbe a presentare nel 1991 un esposto al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Avezzano contro l'avvocato Bruno di Bernardino;

che il detto esposto configurava un comportamento censurabile del predetto professionista che in un primo tempo aveva svolto attività defensionale per il signor Anastasi contro i signori Borgi Quintilio e Giuseppe e che successivamente aveva assunto la difesa giudiziale dei predetti signori Borgi contro il signor Anastasi;

che sull'argomento è stata presentata nel marzo 1994 dallo scrivente l'interrogazione Camera 4-22189 rimasta senza risposta,

si chiede di sapere se risulti quali iniziative siano state assunte dall'ordine forense di Avezzano in ordine ai fatti riferiti in premessa, le ragioni per le quali a far tempo dal 1991 il signor Claudio Anastasi non sia stato neppure sentito dal predetto ordine forense di Avezzano e se il Governo non ritenga di dover intervenire perchè i poteri di vigilanza disciplinare vengano sollecitamente esercitati dall'organo al quale il cittadino Claudio Anastasi si è rivolto, sinora inutilmente.

(4-02536)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Avezzano ha comunicato di aver interpellato l'avvocato Bruno Di Bernardino, il quale ha precisato di non aver mai accettato l'incarico professionale che il signor Claudio Anastasi intendeva affidargli in una causa possessoria

nei confronti dei signori Borge, in quanto questi ultimi erano clienti da lungo tempo di esso avvocato.

Quanto riferito dal professionista trova conferma negli atti di causa rinvenuti nella cancelleria della pretura di Tagliacozzo, sezione distaccata della pretura circondariale di Avezzano.

Dal fascicolo risulta, infatti, che Claudio Anastasi, difeso dagli avvocati Buffoni e Giovagnorio, ha presentato ricorso per reintegrazione nel possesso in data 18 luglio 1983 e che in data 6 ottobre 1983 si è costituito in giudizio l'avvocato Di Berardino nell'interesse dei signori Borge.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---





